

SINISTRI CHI CITARE ?

PRIMA PARTE

Davanti al Giudice di Pace si trattano quasi solo ipotesi regolate dal c.d. risarcimento diretto, disciplinato dall'articolo 149 CdA.

In tal caso va citata l'Assicurazione del danneggiato.

Per ragioni esposte a parte, correttamente interpretando Corte Cost. 180/09, non si ritiene possibile la citazione del responsabile e della sua Assicurazione. E' possibile invece la citazione del solo responsabile del danno ex 2043 c.c.

Citando l'Assicurazione del danneggiato si può inoltre aggiungere pure (o ricorrere anche solo al) l'azione ordinaria contro il responsabile, ma questo (proprietario o conducente che sia) non è litisconsorte necessario bensì solo facoltativo in quanto, contrariamente a quanto inizialmente ritenuto, l'art. 144 CdA, che ne tratta, regola i casi diversi dal risarcimento diretto.

In ogni caso conducente e proprietario non possono deporre come testimoni, su eccezione di parte, essendo incapaci ex art. 246 c.p.c. come potenziali parti del giudizio

SECONDA PARTE – trasportato –

Come correttamente ritenuto da Ord. Corte Cost. 205/08 l'art. 141 CdA non fissa una responsabilità oggettiva.

Pertanto per ricorrere all'azione prevista dall'art. 141 CdA deve sussistere quanto meno un concorso di colpa del trasportatore, in difetto del quale non si può esperire l'azione.

Si potrà ricorrere, se del caso, ad una diversa azione contro l'eventuale terzo responsabile del danno ma non a quella di cui all'art. 141 CdA

Ciò anche senza far rientrare la colpa del terzo nel caso fortuito, in quanto ogni responsabilità presuppone comunque una colpa.

Nessuna azione sarà perciò consentita quando il sinistro sia dovuto a colpa di soggetto diverso dal trasportatore, oppure a comprovato caso fortuito o comunque anche solo sia assente ogni colpa del trasportatore.